

## CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI

Il giorno \_\_\_\_\_ con la presente scrittura a valere a tutti gli effetti di legge,  
 tra

<b>Azienda:</b>		Contratto _____
<b>Denominazione/ragione sociale</b> _____		
P.IVA	C.F. _____	
<b>Sede Legale</b>	Indirizzo _____	N° _____
	CAP _____ Comune _____	Provincia _____
Telefono	Cell. _____	
E-mail	Fax _____	
PEC	SDI _____	
<b>Sede Operativa</b>	Indirizzo _____	N° _____
	CAP _____ Comune _____	Provincia _____
Telefono	Fax _____	
Nella persona di:		
<b>Dati anagrafici</b>		
Cognome	Nome _____	
Nato a	il _____	
C.F.	_____	
Residenza	CAP _____ Comune _____	Provincia _____
	Indirizzo _____	N° _____
In qualità di	_____	
Documento di identità n.	Emesso da _____	
<b>Domiciliazione (se diversa)</b>		
CAP	Comune _____	Provincia _____
Indirizzo	N° _____	
<input type="checkbox"/> <b>Quota fissa versata con frequenza annuale</b> <input type="checkbox"/> <b>Quota fissa versata con frequenza triennale e pagamento anticipato</b>		

di seguito denominato **UTENTE o PRODUTTORE CONVENZIONATO**,  
 e

**Contarina SpA** – soggetto gestore del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del Consiglio di Bacino Priula – con sede in Via Vittorio Veneto, 6 31027 Lovadina di Spresiano, nella persona di Michele Rasera, nato a Treviso il 07/09/1965, in qualità di Direttore Generale – di seguito denominato semplicemente **GESTORE**,

## PREMESSO CHE

- per la gestione dei rifiuti speciali, la normativa nazionale prevede che i produttori possano provvedere direttamente al loro trattamento o, in alternativa, che possano conferirli al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani col quale venga stipulata apposita convenzione ovvero ad altro soggetto autorizzato al loro recupero o smaltimento (art. 188, comma 3, D.lgs. 152/2006), prescrivendo specifici adempimenti in ordine alla tracciabilità dei rifiuti e, più precisamente: la dichiarazione ambientale (cd. MUD: art. 189), i registri di carico e scarico (190) ed i formulari di identificazione dei rifiuti (art. 193);

- in data 01.09.2010 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti agricoli nella Provincia di Treviso tra la Provincia e gli Enti Responsabili di Bacino (TV1, TV2 e TV3) e le associazioni di categoria e che tale Accordo era finalizzato a "costruire un sistema di gestione dei rifiuti che, in attuazione dei principi espressi dal D.lgs. 152/2006 di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti speciali provenienti da attività agricole, ne favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio e, in ogni caso, la corretta gestione degli stessi dalla produzione fino all'avvio al recupero/smaltimento, semplificando al tempo stesso gli adempimenti amministrativi a carico dei produttori";

- è in corso di perfezionamento il procedimento per la riscrittura di tale Accordo all'interno di un sistema generale di erogazione del servizio pubblico potenzialmente esteso a tutte le varie tipologie di rifiuti speciali ed attuabile, su iniziativa degli Enti di governo territorialmente competenti, su scala regionale;

- che il nuovo Accordo, da sottoscrivere da parte del Consiglio di Bacino territorialmente competente, Provincia di Treviso, Anci Veneto, l'ARPAV e le Associazioni di Categoria, definisce nel dettaglio le regole in merito alla gestione dei rifiuti speciali e si attua mediante la sottoscrizione di:

- a) specifici **Accordi Attuativi speciali** per singolo settore di attività (es. rifiuti agricoli, rifiuti di attività del benessere, rifiuti da officina, ecc.) caratterizzati da omogeneità di servizio o di organizzazione operativa ovvero di filiere di rifiuti omogenee e razionali ed un **Accordo Attuativo Residuale** per i settori di attività non oggetto di Accordi Attuativi Speciali, per la gestione di altre tipologie di rifiuti speciali e/o con servizi operativi diversi, ma comunque rientranti nel servizio pubblico integrativo di gestione dei rifiuti speciali;
- b) **Convenzione/Contratto di Servizio**, conforme allo schema di volta in volta allegato all'Accordo Attuativo di riferimento, sottoscritta tra i singoli produttori di rifiuti (nel proseguo anche solo "Produttori convenzionati") ed il Gestore. Tale Convenzione/Contratto in particolare deve contenere:
  - la disciplina degli adempimenti amministrativi ed operativi a carico del Gestore e quelli a carico del Produttore convenzionato in piena conformità alla disciplina contenuta nell'Accordo Attuativo di riferimento;
  - la sua durata, compresa l'eventuale facoltà di proroga e/o di rinnovo;
  - il dettaglio delle modalità operative di esecuzione del servizio;
  - le condizioni economiche (prezzi e modalità di pagamento), compresa la disciplina del loro aggiornamento periodico e/o la possibilità di una loro eventuale revisione;
  - la facoltà di recesso.

- per quanto attiene al bacino Priula, gli schemi di Accordo di Programma, di Accordo attuativo rifiuti agricoli e di Convenzione/Contratto di servizio sono stati approvati dai competenti organi (delibera Assemblea di Bacino n. 18 del 14.12.2018 e delibere Comitato di Bacino n. 43 del 14.12.2018 e 26 del 17.06.2019);

**dato atto** che le finalità e le semplificazioni dell'Accordo di Programma del 2010 sono sostanzialmente confermate e riproposte in via generale all'interno dell'Accordo in corso di perfezionamento e che, pertanto, al fine di assicurare la continuità del servizio agricoli sul territorio è necessario procedere sin d'ora alla sottoscrizione delle convenzioni con gli utenti secondo il testo approvato con la citata deliberazione n. 26 del 17.06.2019;

Tutto ciò premesso

### **Art. 1 Finalità, oggetto e struttura**

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. In attuazione dell'Accordo di Programma 2010, dell'Accordo Quadro e dell'Accordo Attuativo di cui in premessa è stata definita la presente Convenzione.
3. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera pp) del D. lgs. n. 152/2006, ha ad oggetto le modalità operative per la raccolta e/o il trasporto e il trattamento di rifiuti speciali provenienti da utenze non domestiche effettuato dal

Gestore direttamente o tramite terzi autorizzati ed è volta a offrire semplificazioni all'utente in merito agli adempimenti amministrativi quali in particolare registro di carico e scarico, formulari e Mud.

4. Le modalità operative del servizio previste dalla Convenzione sono descritte nell'allegato sub "A", a farne parte integrante e sostanziale.

5. Le tipologie di rifiuto che possono essere conferite in forza della presente Convenzione e le condizioni economiche sono indicate allegato sub "B", a farne parte integrante e sostanziale.

### **Art. 2 Durata**

1. La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione ed è a tempo indeterminato.

2. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione dandone comunicazione per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro il 30 novembre di ciascun anno di validità della convenzione. Il recesso avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Se il diritto di recesso viene esercitato dopo il 30 novembre, il recesso avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è stato presentato.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che la presente convenzione cessi di produrre effetto ex art. 1360, co. 2, Codice Civile:

- a) qualora venga meno la vigenza dell'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali nel bacino Priula o dell'Accordo Attuativo di riferimento;
- b) qualora sia individuato un gestore del servizio rifiuti urbani diverso dall'attuale, a far data dall'effettivo subentro del nuovo gestore;

4. Nel caso di subentro di attività in ambito familiare o per casi espressamente previsti dalla legge, il Gestore provvede ad effettuare le necessarie volture della quota annuale a partire dalla data di presentazione di opportuna documentazione attestante il subentro e di sottoscrizione della convenzione del subentrante.

5. Nel caso di cessazione dell'attività, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore.

### **Art. 3 Semplificazioni amministrative**

1. In attuazione dell'Accordo Quadro, sono disposte le seguenti semplificazioni amministrative:

- a) Registro di carico e scarico:
  - i. I Produttori convenzionati, fermi i limiti di cui all'art. 190 D.lgs. 152/2006, adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico tramite il Gestore.
  - ii. A tal fine il Gestore provvede a dotarsi di un unico registro di carico e scarico, esclusivamente dedicato al presente adempimento, in cui annoterà a proprio nome (in qualità di "Detentore") e con frequenza almeno mensile, le operazioni di carico e scarico di ciascun Produttore convenzionato: le operazioni di carico potranno essere inserite dal Gestore, configurandosi questi come Detentore del rifiuto. A tale registro deve essere garantito l'accesso ai Produttori convenzionati per la visione delle movimentazioni relative ai propri rifiuti. In caso di registro informatico/telematico, esso dovrà essere conforme alle norme in materia di archiviazione dei dati informatici. In ogni caso, tale registro sarà stampato in formato cartaceo secondo le tempistiche di legge e detenuto presso la sede del Gestore.
  - iii. Tale modalità di tenuta del registro di carico e scarico vale esclusivamente per i rifiuti del Produttore convenzionato conferiti al Gestore, fermo restando il rispetto delle regole di deposito temporaneo ed è subordinata al rispetto da parte del medesimo Produttore delle norme in materia di deposito temporaneo; per gli altri rifiuti speciali eventualmente prodotti dal Produttore convenzionato e non conferiti al Gestore rimangono invece ferme le regole ordinarie di tenuta di tale registro.
  - iv. Il registro di cui al precedente punto ii) è reso accessibile agli organi di controllo per le attività di verifica e/o le indagini di loro competenza.
- b) Formulario:

I Produttori convenzionati adempiono alla compilazione del F.I.R. mediante il Gestore. In tal caso, il Gestore provvederà a compilare il campo Produttore/Detentore del F.I.R. a proprio nome indicando nel campo note gli elementi identificativi (almeno denominazione e sede) del produttore iniziale.

2. Il MUD, in conformità alla normativa vigente, è presentato dal Gestore ai sensi dell'art 189 del D.lgs 152/2006.

#### **Art. 4 Obblighi dell'utente**

1. Il Produttore convenzionato è tenuto a osservare ed ad adempiere esattamente alle disposizioni previste dalla legge e dalla normativa di dettaglio con riguardo agli adempimenti in ordine alla tracciabilità dei rifiuti. Tali obblighi attengono in particolare a:

- a) Deposito temporaneo:
  - i. I Produttori convenzionati sono tenuti ad effettuare il deposito temporaneo dei propri rifiuti nel rispetto di tutte le pertinenti disposizioni normative e, in particolare:
  - ii. deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  - iii. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
- b) Classificazione e caratterizzazione del rifiuto conferito:
  - i. In base alla vigente normativa la codificazione dei rifiuti (ossia, l'attribuzione del codice CER) e la loro caratterizzazione (ossia, la definizione della classe di pericolo) compete in via esclusiva ai produttori iniziali, in quanto solo essi possono conoscere con esattezza il ciclo produttivo in cui si è generato il rifiuto e le materie prime utilizzate.
  - ii. A tal fine i Produttori convenzionati compilano e sottoscrivono, sotto la propria responsabilità, la scheda di caratterizzazione del rifiuto al momento dell'attivazione del singolo intervento di raccolta dei propri rifiuti da parte del Gestore.
  - iii. Il Gestore eseguirà invece delle analisi di autocontrollo dei rifiuti raccolti in attuazione dell'Accordo Quadro sulla base di un'analisi cumulativa per rifiuti omogenei effettuata secondo un'apposita procedura definita con Arpav.

2. Il Produttore convenzionato è inoltre tenuto alla conservazione ed alla custodia di:

- a) copia della presente convenzione debitamente sottoscritta;
- b) tessera o altro sistema di identificazione dell'utenza, ove consegnata/o dal Gestore, che non può essere ceduta e/o prestata a terzi
- c) documenti, o copia di essi, costituenti prova degli avvenuti pagamenti;
- d) copia dei documenti di conferimento dei rifiuti.

#### **Art. 5 Modalità di organizzazione del servizio**

1. La raccolta dei rifiuti oggetto della presente Convenzione è eseguita presso il domicilio del Produttore convenzionato o, se consentito, con conferimento all'EcoMezzo da parte del Produttore convenzionato. Le modalità operative della raccolta a domicilio e/o mediante EcoMezzo sono disciplinate nell'allegato "A".

2. Al momento del conferimento dei rifiuti, l'Utente è tenuto a sottoscrivere un documento di accompagnamento (cd. documento di conferimento o DDC) compilato in 2 copie uguali, in cui devono essere specificati per ogni tipo di rifiuto:

- il codice CER;
- il peso verificato all'atto del conferimento distinto per tipologia e codice CER;
- la data e l'ora dell'intervento;
- il numero di sacchi e/o altri contenitori per la raccolta dei rifiuti eventualmente consegnati;
- eventuali annotazioni relative alle circostanze che abbiano comportato un aggravio dei tempi delle operazioni di raccolta.

Con la sottoscrizione di tale documento l'Utente riconosce ed accetta tutto quanto in esso riportato.

#### **Art. 6 Modifica delle condizioni contrattuali**

1. Il Gestore ha facoltà di modificare unilateralmente le condizioni della presente Convenzione, previo nulla osta da parte del Consiglio di Bacino Priula: in tale ipotesi il Gestore dà comunicazione al Produttore convenzionato della/e modifica/che apportata/e mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, da inviarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio della sua decorrenza.

2. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'Utente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso in deroga ai termini ed alle decorrenze di cui al precedente articolo 2, co. 2, dandone comunicazione al Gestore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC: il recesso avrà effetto dalla decorrenza della/e modifica/che unilateralmente apportata/e.

3. Della modifica unilaterale delle condizioni della presente Convenzione viene data altresì comunicazione alle Associazioni di Categoria firmatarie dell'Accordo Attuativo di riferimento.

#### **Art. 7 Corrispettivo del servizio**

1. Il corrispettivo del servizio è composto da una quota fissa annuale per la gestione amministrativa e documentale e, dove istituito, per il servizio di EcoMezzo e da un importo variabile (a misura) risultante dall'applicazione dei prezzi unitari di cui all'Allegato B .
2. La quota fissa potrà essere versata con cadenza annuale o triennale, a scelta dell'Utente. Nel caso non venga indicata alcuna scelta, il pagamento della quota fissa avverrà con cadenza triennale anticipata.
3. A partire dall'approvazione della presente Convenzione da parte dell'Ente di Governo del servizio e con cadenza triennale, i corrispettivi di cui all'Allegato B saranno soggetti a revisione periodica sulla base della variazione, nel triennio precedente, dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

#### **Art. 8 Tempi e modalità di pagamento**

1. La quota annuale verrà fatturata al momento del ricevimento da parte del Gestore della Convenzione debitamente sottoscritta dall'Utente e, successivamente, con cadenza annuale.
2. I costi dei servizi a misura saranno fatturati almeno una volta all'anno.
3. Le fatture dovranno essere pagate nel termine di 30 giorni data fattura. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bollettino postale allegato alla fattura o altre modalità indicate nella fattura stessa.
4. In caso di mancato o ritardato pagamento delle fatture, dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato al comma 3, inizieranno automaticamente a decorrere gli interessi di mora secondo quanto stabilito dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 vigente recante "Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali". Scaduto il termine per il pagamento, il Gestore provvederà a sollecitare l'Utente al pagamento di quanto dovuto (somma capitale più interessi) mediante una lettera raccomandata. Se l'inadempimento persiste il Gestore procederà alla riscossione coattiva del proprio credito nelle forme di legge.
5. Il Gestore si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del servizio, per tutto il tempo in cui perdura l'inadempimento dell'Utente in ordine ai pagamenti dallo stesso dovuti in base alle presente convenzione.
6. Nel caso in cui il corrispettivo annuo dovuto dall'Utente per il servizio di smaltimento dei rifiuti sia inferiore al minimo fatturabile indicato nell'Allegato B, il Gestore procederà all'emissione di una fattura per l'importo minimo.

#### **Art. 9 Cause di risoluzione e divieto di cessione**

1. La presente Convenzione dovrà intendersi risolta di diritto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
  - a) violazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti;
  - b) mancato pagamento delle fatture protratto per oltre 6 (sei) mesi dalla data di scadenza indicata nel sollecito di pagamento di cui all'art.8, salva e impregiudicata ogni altra azione promossa dal Gestore per il recupero dei crediti.
2. È inoltre vietata, a pena di nullità, la cessione della Convenzione da parte dell'Utente.

#### **Art. 10 Foro competente per le controversie**

1. Le Parti si impegnano a risolvere con spirito di fattiva e leale collaborazione qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione.
2. In caso di ricorso all'autorità giudiziaria, è competente il Foro di Treviso.

#### **Art. 11 Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto e regolato nella presente convenzione, le Parti fanno esplicito rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Data:

**L'UTENTE**  
Firma leggibile

**IL GESTORE**  
Il Direttore Generale

➔ .....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. l'Utente approva e sottoscrive specificatamente le pattuizioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10.

**L'UTENTE**  
Firma leggibile

➔ .....



**Contarina Spa** - società con socio unico sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte del "Consiglio di Bacino Priula"

Via Vittorio Veneto, 6 - 31027 Lovadina di Spresiano, Treviso Italy  
N. Verde 800.07.66.11 solo da tel. fisso – tel. 0422 916500 da cellulare Fax 0422 725703  
contarina@contarina.it - protocollo@cert.contarina.it - www.contarina.it  
C.F. e P. Iva 02196020263 – Capitale sociale € 2.647.000,00 i.v.  
Registro delle imprese di Treviso n. 02196020263 – n. REA TV 194428



Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni rese ed è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

## L'UTENTE

Firma leggibile

→ .....

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex artt.13 e 14 del Regolamento EU 2016/679, allegata alla presente e per quanto concerne i trattamenti di cui al punto 10 dell'informativa allegata (*effettuazione ricerche di mercato ed attività di comunicazione commerciale*):

dà il proprio consenso

non dà proprio il consenso

## L'UTENTE

Firma leggibile

→ .....

### Allegati:

- Informativa trattamento dati personali ex art.13 del Regolamento EU 2016/679

**SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI AGRICOLI  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14  
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679, "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"**

Secondo quanto richiesto dal Regolamento Europeo 2016/679, i suoi dati personali verranno raccolti e trattati da Contarina S.p.A. quale Responsabile del Trattamento per conto del Consiglio di Bacino Priula, Titolare del Trattamento. I suoi dati saranno trattati in modo lecito, corretto, trasparente ed in maniera da garantirne un'adeguata sicurezza, integrità e riservatezza. Ai sensi degli Artt. 13 e 14 del citato Regolamento, le vengono perciò fornite le seguenti informazioni.

**1) Titolare e Responsabile del trattamento:** il Titolare del trattamento è il Consiglio di Bacino Priula (sede legale ed operativa a Fontane di Villorba (TV), Via Donatori del Sangue, n. 1, cap. 31020, c.f./p.iva 04747540260, e-mail: consigliodibacino@priula.it, pec: protocollo@cert.priula.it; Responsabile Protezione Dati e-mail di contatto: rpd@priula.it, pec: rpd@cert.priula.it). Il Titolare ha nominato Responsabile del Trattamento Contarina S.p.A. (sede legale ed operativa a Lovadina di Spresiano (TV), Via Vittorio Veneto, n. 6, cap. 31027, c.f./p.iva 02196020263, mail: contarina@contarina.it, pec: protocollo@cert.contarina.it; Responsabile Protezione Dati e-mail di contatto: rpd@contarina.it, pec: rpd@cert.contarina.it) soggetto gestore del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del Consiglio di Bacino Priula.

**2) Trattamento dei dati personali:** relativamente al servizio di gestione dei rifiuti agricoli di cui alla presente Convenzione, i Suoi dati personali verranno trattati - con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Reg. UE 679/2016 - con il supporto, oltre che di materiali cartacei, anche di materiali informatici o telematici nonché attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi. Relativamente al compimento di ricerche di mercato e alle attività di comunicazione commerciale relative ai servizi erogati da Contarina S.p.A. Lei potrà essere contattato tramite, ad esempio, le modalità tradizionali di contatto (telefonate o posta cartacea) o tramite modalità di comunicazione elettroniche (fax, sms, mms, e-mail, pec ed altri canali di trasmissione digitale).

**3) Finalità e basi giuridiche del trattamento:** i dati personali di cui alla presente informativa saranno oggetto di trattamento per l'erogazione del servizio richiesto dall'utente a Contarina S.p.A., costituente la principale base giuridica legittimante il trattamento (*lettera b, art. 6 Reg. UE 679/2016*). I suoi dati saranno altresì trattati per l'adempimento di obblighi legali (*lettera c, art. 6 Reg. UE 679/2016*) tra i quali la fatturazione del servizio erogato. Eventuali attività di marketing o di ricerche di mercato potranno essere effettuate solo con il suo consenso (*lettera a, art. 6 Reg. UE 679/2016*).

**4) Soggetti autorizzati al trattamento (Incaricati):** dei Suoi dati personali potranno avere conoscenza tutti i soggetti specificamente individuati quali "Incaricati del trattamento" dal Titolare o dal Responsabile del Trattamento e da loro nominati. Gli Incaricati, individuati secondo l'ambito ed il profilo a ciascuno assegnato, agiranno solo su autorizzazione del Titolare o del Responsabile del trattamento, conformemente a quanto disposto dall'art 29 Reg. UE 679/2016 e tratteranno i Suoi dati soltanto previa istruzione, agendo sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile del Trattamento.


**5) Soggetti cui i dati vengono comunicati (Destinatari):** per lo svolgimento di talune attività relative al trattamento dei Suoi dati personali gli stessi potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività connesse, utili o necessarie all'erogazione del servizio richiesto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi o di consulenza per l'amministrazione e gestione aziendale, legale o fiscale/tributaria;
- soggetti che forniscono servizi elaborativi o di manutenzione dei sistemi informativi;
- soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o da normativa secondaria;
- società di assicurazioni;
- istituti di credito;
- società fornitrice del sistema di sicurezza informatica;
- società effettuanti ricerche di mercato;
- altri enti, pubblici o privati, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge.

**6) Trasferimenti di dati:** qualora il Titolare o il Responsabile del Trattamento ritengano necessario trasferire i dati personali oggetto del trattamento al di fuori dell'UE (per "trasferimento al di fuori del territorio dell'Unione Europea" intendendosi anche l'utilizzo di servizi, a titolo esemplificativo, hosting, cloud e storage, basati sul salvataggio di dati presso sistemi ubicati in Paesi extra UE) essi si impegnano ad adottare garanzie atte a rendere il trasferimento sicuro e a far sì che il trattamento rispetti i requisiti del Regolamento nonostante sia svolto extra UE (decisioni di adeguatezza, clausole contrattuali, consenso...).

**7) Periodo di conservazione dei dati:** i Suoi dati personali saranno conservati, per il perseguimento delle finalità di cui al punto 3 per tutta la durata dell'erogazione del servizio. Essi saranno conservati anche successivamente per l'espletamento degli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla Convenzione, comprese attività di fatturazione o di gestione di eventuali contenziosi, nonché ai sensi della normativa cogente (es. fiscale).

**8) Obbligatorietà del conferimento dei dati personali:** salvo quanto previsto al successivo punto 10, il conferimento dei Suoi dati personali costituisce obbligo contrattuale, costituendo requisito necessario per l'erogazione del servizio richiesto e di cui alla



**CONTARINA  
SPA**

**Contarina Spa** - società con socio unico sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte del "Consiglio di Bacino Priula"

Via Vittorio Veneto, 6 - 31027 Lovadina di Spresiano, Treviso Italy  
N. Verde 800.07.66.11 solo da tel. fisso – tel. 0422 916500 da cellulare Fax 0422 725703  
contarina@contarina.it - protocollo@cert.contarina.it - www.contarina.it  
C.F. e P. Iva 02196020263 – Capitale sociale € 2.647.000,00 i.v.  
Registro delle imprese di Treviso n. 02196020263 – n. REA TV 194428



**PRIULA**  
CONSIGLIO DI BACINO  
DI TREVISO

Convenzione; l'eventuale rifiuto a fornire i Suoi dati personali determinerebbe, pertanto, l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione e di svolgere correttamente tutti gli adempimenti legali (quali quelli di natura fiscale) connessi.

**9) Diritti dell'interessato:** si ricorda che è sempre possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 (accesso ai dati personali, rettifica o cancellazione degli stessi, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento, portabilità dei dati) nonché proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (ai sensi dell'art. 77 Reg UE 679/2016) o ricorso giurisdizionale (ai sensi dell'art. 79 Reg UE 679/2016) qualora l'Interessato ritenga che i diritti di cui gode siano stati violati a seguito di un trattamento. Per esercitare i propri diritti e/o per qualunque informazione o richiesta si prega di contattare, preferibilmente, il Responsabile per la Protezione dei Dati di Contarina S.p.A. ai seguenti riferimenti:

- indirizzo postale: Via Vittorio Veneto, 6, 31027, Lovadina di Spresiano (TV)
- indirizzo mail: rpd@contarina.it
- indirizzo pec: rpd@cert.contarina.it

**10) Consenso:** si richiede il Suo consenso per poter effettuare ricerche di mercato e attività di comunicazione commerciale relative ai servizi erogati da Contarina S.p.A., contattandola, ad esempio, tramite le modalità tradizionali di contatto (telefonate o posta cartacea) o tramite modalità di comunicazione elettroniche (fax, sms, mms, e-mail, pec ed altri canali di trasmissione digitale). Il consenso ai trattamenti di cui a questo punto è assolutamente facoltativo; il mancato consenso non precluderà in alcun modo l'instaurazione e la gestione del rapporto ed avrà quale unica conseguenza l'impossibilità di svolgere il relativo trattamento e conseguire quindi la relativa finalità. Si ricorda, inoltre, che il consenso qui prestato potrà, in qualsiasi momento, essere revocato senza che con ciò venga pregiudicata la liceità dei trattamenti basati sul consenso effettuati prima della revoca.

**Codifica informativa:** CON\_DOCQSAF85467\_rev0\_CN\_20\_Informativa\_Rifiuti\_Agricoli